

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 524<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 1991

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,  
indi del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3	<b>FIORET (DC)</b> .....	Pag. 13
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>		<b>MAZZOLA (DC), relatore</b> .....	15
<b>Discussione:</b>		<b>RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno</b> .....	17
«Nuove norme sulla cittadinanza» (1460);		<b>PONTONE (MSI-DN)</b> .....	25
«Disposizioni in materia di cittadinanza» (1850), d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige		<b>ACONE (PSI)</b> .....	25, 39
<b>Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1460:</b>		<b>LIBERTINI (Rifond. Com.)</b> .....	26
<b>GUIZZI (PSI)</b> .....	4	<b>TOTH (DC)</b> .....	30, 43
<b>TOSSI BRUTTI (Com.-PDS)</b> .....	5 e passim	<b>SPETIČ (Rifond. Com.)</b> .....	41
* <b>STRIK LIEVERS (Fed. Eur. Ecol.)</b> .....	9 e passim	<b>GALEOTTI (Com.-PDS)</b> .....	46
		<b>INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO</b>	
		<b>PRESIDENTE</b> .....	46
		<b>ALIVERTI (DC)</b> .....	46
		<b>LIBERTINI (Rifond. Com.)</b> .....	46

ungherese, cecoslovacco o boemo possa richiedere la cittadinanza italiana in base ad esso. Non vorrei invece usare formule che costringessero un cittadino polano o istriano (che oggi non è più nell'ambito dei confini italiani ma che lo è stato nell'intervallo fra le due guerre, e che noi vogliamo recuperare perchè ha origine nei territori divenuti italiani alla fine della guerra del 1918) a rimanere fuori.

La motivazione del mio disaccordo è questa; se però si trova una formula precisa, non ho alcune difficoltà a presentarla anche come relatore. Vorrei però non pregiudicare una situazione che, allo stato delle cose, è invece sicuramente affermata. Concludo, signor Presidente, ringraziando tutti gli intervenuti ed esprimendo soddisfazione poichè dopo tantissimi anni un ramo del Parlamento si appresta ad approvare questo disegno di legge compiendo così un salto di qualità importante nell'ordinamento che attiene a questa materia così delicata ed in evoluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**RUFFINO**, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, svolgerò alcune brevissime considerazioni non senza prima aver espresso a nome del Governo l'apprezzamento alla Commissione affari costituzionali e al relatore, senatore Mazzola, per la sua ampia ed esauriente relazione scritta e per la replica di poco fa. Ringrazio inoltre i colleghi Guizzi, Tossi Brutti, Strik Lievers e Fioret che hanno dato un contributo prezioso al dibattito.

Stamattina il Senato affronta, e credo approverà considerato l'andamento della discussione, una legge estremamente importante. Ciò è stato sottolineato da tutti gli intervenuti ed anche il rappresentante del Governo vuole significare l'importanza del provvedimento che emenda e modifica tutte le norme precedenti sullo *status civitatis* e soprattutto recepisce l'ordinamento attuale nonchè le indicazioni e gli indirizzi della Corte costituzionale. Esso si qualifica come molto importante perchè, senza tema di esagerare, direi che ci troviamo di fronte, con l'abrogazione di tutte le norme precedenti e le nuove disposizioni sulla cittadinanza, ad un vero e proprio testo unico sulla materia che costituisce un significativo atto legislativo del Senato anche per il modo in cui esso è stato formulato e per le proposte emendative che sono emerse nel corso del dibattito in Commissione. Ha ben evidenziato la collega Tossi Brutti che il significato della parola «cittadino» si è venuto evolvendo nei secoli ed ha determinato quello *status civitatis* sul quale si sono soffermati i colleghi Guizzi, Fioret (che ha richiamato anche le sue notevoli esperienze in campo internazionale) e Strik Lievers.

Il Governo intende soprattutto sottolineare l'aspetto significativo che queste norme rivestono per quanto riguarda anche gli appartenenti agli altri Stati membri della Comunità europea. Infatti, come ha detto bene il senatore Strik Lievers, non si dettano soltanto nuove disposizioni in merito alla cittadinanza italiana, ma, in fondo, si introduce, non certo surrettiziamente, il concetto della cittadinanza comunitaria poichè si riconoscono particolari agevolazioni ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. Credo che questo sia un fatto significativo, sul

quale, peraltro, già il Parlamento è stato chiamato a deliberare allorchè, con legge, ha sancito la eleggibilità al Parlamento europeo di cittadini appartenenti alla Comunità.

Prima di concludere, vorrei poi fare alcune brevissime osservazioni in merito alle proposte emendative presentate dal senatore Strik Lievers. Il Governo ritiene giusto ed opportuno mantenere il giuramento di fedeltà alla Costituzione e alle leggi dello Stato perchè ciò costituisce un elemento di solennità e, sotto il profilo morale, credo che rappresenti un atto significativo.

Per quanto riguarda poi l'articolo 18, relativo ai residenti, il Governo, se si trova una formula più adeguata, è aperto a qualsiasi proposta emendativa, anche se fa rilevare che tale articolo, richiamando la lettera a) dell'articolo 9, dovrebbe sopperire alle perplessità sollevate dal collega Strik Lievers.

Inoltre, il Governo propone di sostituire l'articolo 7 del testo al nostro esame nel senso di prevedere che la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, laddove il testo della Commissione stabiliva che fosse necessario un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno. Inoltre proponiamo di aggiungere un secondo comma in cui si stabilisce che «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13», il quale prevede, in tutti i casi, la permanenza del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Con queste brevi osservazioni, ritengo di avere esaurito le considerazioni che il Governo doveva fare; mi riservo poi di esprimere un parere più articolato sui singoli emendamenti proposti.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1460, nel testo proposto dalla Commissione:

#### Art. 1.

1. È cittadino per nascita:

- a) il figlio di padre o di madre cittadini;
- b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13».

7.1

IL GOVERNO

Invito il rappresentante del Governo ad illustrarlo.

**RUFFINO**, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, relatore. Il relatore esprime parere favorevole perchè si tratta semplicemente di liberare il Presidente della Repubblica dal compito di firmare ed emanare dei decreti e quindi di rendere la procedura più accelerata. L'emendamento è peraltro conforme ad una legge che abbiamo già varato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

#### Art. 8.

1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta può essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento.

2. L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «cinque anni» con le altre: «tre anni».

8.1 BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, POLLICE

Invito i presentatori ad illustrarlo.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, al comma 1 dell'articolo 8 si prevede che, ove sia stata respinta una domanda per l'acquisizione della cittadinanza, l'istanza respinta può essere riproposta dopo 5 anni dall'emanazione del provvedimento.

Noi proponiamo con l'emendamento 8.1 di ridurre il termine per la ripresentazione dell'istanza da 5 a 3 anni, poichè l'istanza stessa può essere respinta per le ragioni che i colleghi conoscono, tra cui i motivi di sicurezza. Le ragioni di sicurezza possono decadere nel giro di 3 anni; ove queste ragioni sussistano, il soggetto interessato, ovviamente, non presenterà la domanda. Eventualmente, la domanda sarà ulteriormente respinta. A noi pare eccessiva la durata di 5 anni per questo periodo di intercorrenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che il termine di 5 anni sia congruo, ma, poichè si tratta di una norma sulla quale la valutazione è da demandarsi al Governo, se non all'Assemblea, potremmo anche rimetterci al Governo.

Personalmente, come ho già detto, ritengo che il termine di 5 anni sia congruo; mi rimetto, comunque, all'opinione del Governo.

**RUFFINO**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il Governo ritiene preferibile mantenere la previsione attuale di 5 anni, sia perchè reputa difficile che la situazione possa mutare nel più breve periodo proposto, sia perchè, senatore Strik Lievers, l'abbreviazione dei termini, che di per sè apparirebbe favorevole e vantaggiosa per l'interessato, potrebbe di fatto costituire una remora. Infatti, una presentazione troppo ravvicinata della domanda potrebbe comportare una nuova reiezione della stessa, per cui l'intendimento del collega Strik Lievers verrebbe ad essere frustrato da una previsione temporale inferiore.

Il Governo ritiene pertanto che la formula originariamente proposta possa trovare accoglimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

A noi pare che sarebbe più congruo un termine leggermente inferiore rispetto a quello stabilito dalla Commissione, per cui proponiamo di abbassare di due anni in un caso e di un anno nell'altro i termini temporali di cui alla lettera *f*) e alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 9.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

**MAZZOLA, relatore.** Il parere del relatore è favorevole all'emendamento 9.2, perchè credo che nei confronti dei cittadini degli altri Stati della Comunità europea sia giusto dare un segnale.

Sono viceversa contrario all'emendamento 9.1 e quindi a ridurre a 8 anni il termine previsto per i cittadini di Stati non appartenenti alla Comunità europea; credo che quello di 10 anni sia un termine congruo anche per una serie di ragioni che sono sotto gli occhi di tutti e che non mi portano a considerare utile un segnale troppo evidente in questa direzione nei confronti di cittadini di paesi extracomunitari.

Sono quindi favorevole all'emendamento 9.2 e contrario al 9.1.

**RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno.** Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.2.

**TOSSI BRUTTI.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**TOSSI BRUTTI.** Signor Presidente, credo di non dover motivare la nostra adesione a questo emendamento giacchè ho impostato l'intero intervento in discussione generale su questo argomento. L'emendamento 9.2 consente al cittadino di uno degli Stati membri della Comunità europea di acquisire la cittadinanza italiana dopo 4 anni di residenza legale nel territorio della Repubblica; credo che portare il termine da 5 a 4 anni significhi dare un segnale politico importante.

Ho avuto modo di dire che l'Italia ha già lanciato di questi segnali; il nostro paese su questa strada è quello che si sta forse più adoperando e credo che anche con questo emendamento si dia un segnale importante. Pertanto voteremo a favore della riduzione del termine da 5 a 4 anni.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

**TOSSI BRUTTI.** Domando di parlare per annuncio di voto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, illustrato dal senatore Strik Lievers, con questa sua sottile precisazione riguardante i problemi della fedeltà e della conoscenza della Costituzione.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, sono molto grato al senatore Strik Lievers per le questioni molto interessanti che ha sottoposto alla nostra attenzione, però prendo atto che non è stato presentato alcun emendamento nella direzione da lui indicata, essendo stato presentato soltanto un emendamento tendente a sopprimere le parole: «e le altre leggi».

Siccome mi ero prima riferito alla Costituzione, argomentando su una ragione a favore del mantenimento della forma per quanto attiene alla Costituzione, non ho nulla in contrario ad accogliere l'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers, perchè credo che sia eccessivo stabilire per il cittadino italiano di provenienza straniera il giuramento di osservanza delle leggi dello Stato. D'altronde, se non osserverà le leggi dello Stato, incorrerà nelle stesse sanzioni in cui incorrono i cittadini italiani; rischieremmo di farlo incorrere in una sanzione in più se qualche magistrato dovesse ritenere che, oltre alla violazione delle leggi dello Stato, il cittadino di provenienza straniera che aveva giurato fosse perseguibile anche per falso giuramento.

Per queste ragioni esprimo parere favorevole sull'emendamento presentato, ma ovviamente il testo dell'articolo rimane com'è per la parte restante e cioè: «giuramento di essere fedele alla Repubblica italiana e di osservare la Costituzione.», perchè non è stato presentato alcun emendamento in tale direzione nè io propongo cambiamenti. Accetto pertanto l'emendamento presentato dal senatore Strik Lievers.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che la stessa Costituzione all'articolo 54 stabilisce che «tutti i cittadini italiani hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi». Punto e basta.

Quindi, quando si afferma di giurare sulla Costituzione, ci si rifà a questa espressione. Pertanto non vi è alcun bisogno di ripeterlo nel testo al nostro esame.

**RUFFINO**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il parere del Governo è di mantenere l'attuale dizione, proprio in riferimento all'osservazione che lei ha fatto poc'anzi. Infatti, a proposito del richiamo ad un articolo della Costituzione, che lei ha opportunamente e puntualmente fatto, laddove si afferma che il cittadino deve osservare la Costituzione e le leggi dello Stato, è evidente che lo straniero, una volta divenuto cittadino italiano, giura sia fedeltà alla Costituzione, sia di osservare lealmente le leggi dello Stato.

Confesso di essere rimasto un po' spiazzato dal parere favorevole espresso dal relatore. Vorrei proporre al collega Strik Lievers, anche per una certa concordanza ed uniformità del testo al nostro esame con le considerazioni della Costituzione, di sopprimere la parola «altre» riferita alle leggi dello Stato, perchè non ha motivo di esistere. In tal

modo si direbbe semplicemente che il cittadino giura «di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato».

È evidente che non si tratta di una grande questione, ma mi pare corretto fare questo riferimento alla norma costituzionale e riportarlo nell'articolo 10 del disegno di legge oggi al nostro esame. Propongo pertanto il seguente emendamento:

*Al comma 1 sopprimere la parola: «altre».*

10.2

IL GOVERNO

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, è favorevole a questa modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario?

STRIK LIEVERS. Sì, mantenendo peraltro la mia valutazione complessiva.

MAZZOLA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare un chiarimento. Io non ho espresso un'opinione all'improvviso senza averla dapprima opportunamente motivata. Infatti, il cittadino italiano come tale e in quanto tale non giura di osservare le leggi dello Stato; egli giura soltanto nel caso in cui diventi un funzionario pubblico e quindi acceda ad una carriera pubblica, oppure si iscriva ad un albo professionale, cioè tutte condizioni che si realizzerebbero anche per il cittadino straniero che diventa cittadino italiano.

Quindi, ciò che mi sembra ingiusto è creare un di più per il cittadino straniero che diventa cittadino italiano e che per tutta la vita esercita, ad esempio, il mestiere di artigiano. Infatti, se quest'ultimo è cittadino italiano dalla nascita non giura, mentre se diventa cittadino italiano per decreto dovrebbe giurare.

Questa è la ragione per cui ho espresso parere favorevole sullo emendamento 10.1.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, avevo equivocato sulla richiesta che era stata avanzata dal rappresentante del Governo.

Credo che l'emendamento da me presentato insieme ad altri colleghi debba essere mantenuto, perchè, anche se vi è un obbligo, non vi è alcuna necessità di giuramento. In altre parole, mantengo la mia opinione sul fatto che, poichè esiste già l'obbligo di fedeltà alla Repubblica, è superfluo ed anche incostituzionale l'obbligo del giuramento. Infatti, dal momento che vi è già un obbligo, perchè dobbiamo giurare anche fedeltà alla Repubblica? Anche il cittadino italiano di fede monarchica ha l'obbligo di essere fedele alla

Repubblica, ma non deve giurare fedeltà alla forma repubblicana dello Stato!

Per questi motivi, mantengo l'emenamento 10.1 e rimango della opinione che sarebbe stato auspicabile (in questo momento, tecnicamente, io non posso farlo) che fosse il relatore a presentare un emendamento di questo genere. Inoltre, annuncio il mio voto contrario all'articolo 10.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, desidero dichiarare brevemente il nostro voto favorevole all'emendamento 10.1. Ci convince l'argomentazione in base alla quale non si può porre sullo stesso piano il giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione ai fini dell'acquisto della cittadinanza, che ha un valore simbolico, con il giuramento di osservare le altre leggi dello Stato. Esiste un obbligo per chiunque, per chi è già cittadino e per chi lo diventa, di osservare le leggi ed esistono delle sanzioni per chi non le osserva.

Tutto questo sul piano simbolico non può essere messo sullo stesso piano e quindi credo sia ragionevole operare questa distinzione che non indebolisce affatto, anzi rafforza il valore del giuramento, dandogli senso. Pertanto voteremo a favore di questo emendamento.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, lo straniero che acquista la cittadinanza italiana acquista uno *status* nuovo e quindi è tenuto a giurare fedeltà alla forma repubblicana e non potrebbe essere diversamente. Anche se ha idee che possono essere monarchiche, fino a quando è cittadino italiano, dovrebbe osservare la Costituzione, a meno che non voglia mettersi contro di essa.

Per quanto riguarda l'osservanza della Costituzione e delle altre leggi dello Stato, se dovessimo accettare l'emendamento 10.1 che indente sopprimere le parole «e le altre leggi», opereremmo una riforma del dettato costituzionale perchè, mentre il cittadino italiano deve osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato, lo straniero che acquista la cittadinanza italiana non sarebbe tenuto ad osservare le altre leggi dello Stato. Per questi motivi voteremo contro l'emendamento 10.1.

**RUFFINO**, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**RUFFINO**, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei richiamare per un momento l'attenzione dei

colleghi perchè credo che il dibattito abbia determinato una qualche confusione facendo distinzione tra cittadino italiano e straniero che acquista la cittadinanza italiana. Si dice che c'è una discriminazione nei confronti dello straniero che acquista la cittadinanza italiana perchè deve prestare giuramento. La proposta emendativa accolta dal relatore non elimina il giuramento; esso rimane e lo straniero che acquista la cittadinanza italiana deve giurare di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione. Dunque il giuramento è previsto espressamente dalla disposizione che andiamo ad approvare.

Mi chiedo: vi è qualche ragione che, nel giuramento che lo straniero che acquista la cittadinanza presta (giuramento di essere fedele alla repubblica e di osservare la Costituzione), impedisce di dire che, oltre ad osservare la Costituzione, egli deve osservare anche le leggi dello Stato?

Questo è il dubbio che rimane al Governo che è costretto ad esprimere parere contrario all'emendamento 10.1, mentre, per una ragione di linearità e di rispetto della Costituzione, insiste nella proposta di eliminare la parola «altre», per osservare dunque le leggi dello Stato.

PRESIDENTE. Preciso all'Assemblea che la prima votazione riguarderà l'emendamento 10.1 e la seconda l'emendamento 10.2 del Governo.

TOTH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOTH. Ritengo che le argomentazioni svolte dal sottosegretario Ruffino abbiano un senso in quanto l'emendamento 10.1 è il residuo di una opposizione di fondo al giuramento. Si è detto: perchè obbligare lo straniero che diventa cittadino italiano all'ulteriore vincolo di prestare giuramento?

Tuttavia, una volta accettato il principio per cui egli deve prestare giuramento non vedo quale distinzione vi possa essere tra la Costituzione e le altre leggi dello Stato. Una volta creata questa condizione, una volta sottoposto il soggetto che desidera avere la nostra cittadinanza attraverso decreto a questo passaggio, che rappresenta un impegno di fedeltà alla Costituzione ed allo Stato italiano così come oggi si presenta, eliminare il riferimento alle altre leggi dello Stato non vuol dire assolutamente nulla.

Non vi è, in tal senso, una equiparazione al dipendente pubblico, altrimenti dovremmo completamente eliminare il giuramento. Una volta ammesso il giuramento in linea di diritto e riconosciuta l'esigenza prevalente di far giurare chi accede alla cittadinanza italiana, la distinzione tra Costituzione ed altre leggi mi sembra del tutto priva di significato giuridico.

Desidero, inoltre, fare una considerazione di fondo. Introducendo le presenti norme sulla cittadinanza, ci avvicineremmo alle normative degli altri paesi, nel quadro di una moderna concezione della cittadinanza. Ora, in tutti i paesi in cui il concetto di cittadinanza si

A noi sembra che tale formula sia assai generica e possa dare luogo ad eventuali arbitri. Credo che il senso della proposta della Commissione sia quello di un richiamo a gravi motivi di sicurezza. Riterrei allora opportuno precisarlo e proprio a ciò è volto il nostro emendamento, in modo che ciascuno abbia la certezza del diritto.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, su questo punto avevamo già fatto presente in sede di Commissione la nostra perplessità. Bisogna quindi intendersi relativamente a queste «ragioni gravi» che vengono valutate dal Ministro dell'interno, sia pure su conforme parere del Consiglio di Stato. Sarebbe quanto meno opportuno parlare di ragioni motivate, o prevedere comunque una dizione che agganci le «ragioni gravi» ad un dato oggettivo.

Avevamo fatto presente tale esigenza ed eravamo rimasti d'accordo con il relatore che egli avrebbe formulato in maniera adeguata la frase, cosa che non è invece avvenuta.

Sono allora assolutamente d'accordo sull'emendamento in discussione, emendamento che avrei dovuto presentare io, come avevo preannunciato in Commissione. Sono d'accordo cioè sulla esigenza di determinare in maniera più obiettiva, motivata e completa queste «ragioni gravi».

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, i motivi possono essere tanti e non solo dettati dalla sicurezza. Ci possono essere cioè motivi che in questo momento magari neppure ipotizziamo ed allora non possiamo limitarci ad i soli motivi di sicurezza. Per questo motivo siamo contrari all'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che sia possibile trovare una soluzione. Propongo di accogliere la sostanza dell'emendamento modificando però la sua formulazione, e cioè dicendo: «per gravi e comprovati motivi».

**RUFFINO**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo sulla proposta avanzata testè dal relatore. Effettivamente la dizione «ragioni gravi» poteva configurare un concetto troppo generico, indefinito ed indeterminato. «Gravi e comprovati motivi» è una formulazione diversa, collega Strik Lievers, dall'altra «gravi motivi di sicurezza». Vi possono essere infatti motivi dipendenti da condanne penali, da contrasti di interesse a carattere economico ed altro. È bene

allora dire: «gravi e comprovati motivi», per cui il Governo aderisce alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Strik Lievers, lei aderisce alla richiesta del relatore di modificare nei termini da lui indicati l'emendamento?

STRIK LIEVERS. Sì, tale proposta mi trova consenziente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 13.1, nel testo riformulato, con il quale si sostituiscono le parole: «per ragioni gravi» con le altre: «per gravi e comprovati motivi».

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSSI BRUTTI. Siamo favorevoli all'emendamento nel testo riformulato.

PONTONE. Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Anche noi siamo d'accordo su questa nuova formulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori, con le modifiche proposte dal relatore e accolte dai presentatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 13, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 14.

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 1 sostituire le parole: «hanno appartenuto» con le altre: «sono appartenuti».*

18.1

BOATO, CORLEONE, STRIK LIEVERS, MODUGNO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

STRIK LIEVERS. Ritengo che l'emendamento si illustri da sè. Esso è infatti soltanto di carattere lessicale e, visto che stiamo parlando di opzioni, con la mia proposta emendativa, opto per l'ausiliare essere anzichè per l'ausiliare avere.

Approfitto poi del fatto di avere la parola per richiamare, a proposito dell'articolo 18, l'attenzione dei colleghi e del relatore sulla questione che in relazione all'articolo stesso avevo sollevato in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAZZOLA, *relatore*. La Commissione è d'accordo sull'emendamento. Non ritiene invece di proporre modifiche all'articolo 18 in relazione alla questione sollevata dal senatore Strik Lievers per le ragioni già esposte. Fortunatamente, siamo ancora in regime bicamerale; questo articolo lo abbiamo esaminato con molta attenzione e quella proposta ci è sembrata la formulazione migliore. Il problema verrà riportato però all'altro ramo del Parlamento. Se lì troveranno una formula migliore, sarà tanto di guadagnato. Io preferisco non modificare per evitare i rischi cui facevo riferimento prima.

**RUFFINO**, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Boato e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 19.

1. Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai